



## *Il Ministro della difesa*

- VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e, in particolare:
- l'articolo 2, a mente del quale *“gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti”*;
  - l'articolo 3, comma 1, *“gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 20, a mente del quale, l'Unione italiana tiro a segno, nel prosieguo «UITS», è inserita nel novero degli Enti vigilati dal Ministero della difesa;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare:
- l'articolo 59, comma 2, a mente del quale *“l'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale”*;
  - l'articolo 62, comma 1, secondo cui *“l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nella presente sezione. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*;

- VISTO lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 gennaio 2025, e, in particolare:
- l'articolo 10, comma 2, a mente del quale *"l'assemblea nazionale, in seduta elettorale e nel rispetto delle singole componenti, elegge il Presidente nazionale..."*;
  - l'articolo 17, comma 3, secondo cui il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale *"ed è nominato su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri"*;
  - l'articolo 17, comma 5, a mente del quale il Presidente nazionale *"convoca, previa deliberazione del Consiglio direttivo dell'UITS... l'assemblea nazionale"*;
  - l'articolo 39, comma 1, secondo cui *"il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITS restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato"*;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 5 febbraio 2025 di nomina di Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno nella persona dell'avv. Walter DE GIUSTI a decorrere dal 15 febbraio 2025 e fino alla nomina del Presidente dell'Unione italiana tiro a segno e, comunque, non oltre la durata di un anno;
- VISTA la deliberazione n. 70 del 4 novembre 2025, con la quale il Commissario straordinario ha fissato l'Assemblea nazionale alla data del 23 maggio 2026, alle ore 9, in prima convocazione, e alla data del 24 maggio 2026, alle ore 10, in seconda convocazione;
- TENUTO CONTO che in data 15 febbraio 2026, scadrà il mandato di cui al citato decreto del Ministro della difesa 5 febbraio 2025;
- VISTA la nota del 30 gennaio 2026 con la quale il Commissario straordinario, oltre a illustrare le iniziative intraprese nel periodo di commissariamento fino al 31 dicembre 2025, ha individuato una serie di attività programmatiche finalizzate a ristabilire il corretto equilibrio normativo e funzionale dell'UITS, tra le quali, la revisione dello statuto;
- CONSIDERATO che, alla data di scadenza del mandato commissariale, non risultano ancora concluse le attività indispensabili alla ricostruzione degli organi statutari dell'Unione Italiana Tiro a Segno, con particolare riferimento alla revisione dello Statuto, presupposto necessario per assicurare un quadro normativo coerente con la natura pubblica dell'Ente e in grado di consentire lo svolgimento di elezioni valide e regolari;
- RITENUTO altresì, che permangono integralmente le condizioni che avevano reso necessario il commissariamento originario e che la loro risoluzione richiede la prosecuzione dell'azione commissariale, essendo ancora in corso processi riorganizzativi, verifiche amministrative e interventi normativi di rilevante complessità;
- INFORMATO il Ministro per lo sport e i giovani;

DECRETA

1. L'incarico di Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, conferito all'avv. Walter DE GIUSTI con il decreto del Ministro della difesa 5 febbraio 2025 citato in premessa, è prorogato sino all'insediamento del Presidente nazionale della medesima e degli organi di revisione e dei membri degli organi collegiali.
2. Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria; in particolare dovrà apportare le opportune modifiche statutarie, ivi comprese quelle volte ad armonizzare la duplice natura dell'Ente e ogni innovazione necessaria a garantire la corretta e sana gestione economica dell'Ente e delle Sezioni, rimuovendo altresì le previsioni statutarie non conformi alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, specie per quanto concerne limiti e durata dei mandati degli organi centrali e periferici dell'Ente.
3. Al Commissario straordinario compete un'indennità di carica commisurata all'indennità del Presidente dell'Unione italiana tiro a segno, così come determinata dal decreto del Ministro della difesa 18 dicembre 1999.

**13 FEB 2026**

IL MINISTRO

